

Legge 5.11.71 n° 1086 (Sintesi)

Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (Sintesi)

Le opere devono essere progettate ed eseguite in base alle apposite Norme Tecniche emanate dal Ministero LL. PP. con periodicità biennale

(art. 21). Il progetto (e le eventuali varianti), dev'essere depositato al Genio Civile competente per territorio prima dell'inizio dei lavori (art. 4); per i manufatti prodotti in serie il deposito si effettua al Ministero LL. PP. (art. 9).

La Ditta produttrice rimane responsabile della rispondenza dei prefabbricati. Il Progettista ha responsabilità diretta di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate ed approvvigionate (art. 3) e quindi anche dell'organico inserimento dei prefabbricati nel progetto dell'opera (art. 9), mentre il Direttore dei lavori è responsabile della loro corretta posa in opera.

In cantiere dovrà essere conservata la copia del progetto che il Genio Civile restituisce al Costruttore all'atto stesso del prescritto deposito. Il giornale dei lavori dovrà essere periodicamente visitato dal Direttore dei Lavori. La vigilanza è demandata al Sindaco del Comune nel quale viene realizzata l'opera. Ad opera ultimata, per il rilascio della licenza d'uso o per l'abitabilità, occorre presentare all'Ente preposto copia del "Certificato di Collaudo".